

2. Le frodi IVA

1. Le frodi “carosello”

L'esenzione delle cessioni intracomunitarie rappresenta un elemento di estrema vulnerabilità per il sistema: nel meccanismo applicativo dell'IVA intracomunitaria dinanzi delineato si annida, infatti, un concreto rischio di frode.

Appare evidente come un'impresa nazionale, che operi abitualmente acquistando beni da un'impresa comunitaria e rivendendoli ad altro soggetto nazionale, venga ad accumulare un crescente debito IVA, mentre il cessionario nazionale matura un credito d'imposta (in ragione della contabilizzazione di acquisti imponibili), da utilizzare generalmente in detrazione o in compensazione con altri debiti fiscali (in caso di eccedenza).

Risulta, pertanto, intuitiva la ragione per cui la normativa in esame si presta ad essere “sfruttata” da condotte fraudolente: attraverso la fittizia interposizione di un soggetto che acquisti dal fornitore comunitario e rivenda al reale acquirente nazionale, assumendosi l'integrale debito d'imposta, l'effettivo acquirente matura il correlativo diritto alla detrazione dell'IVA, che corrisposta all'interposto, viene poi “retrocessa” da quest'ultimo, in tutto o in parte. L'interposto, dal canto suo, non presenta alcuna dichiarazione o, pur presentandola, non provvede al pagamento dell'imposta.

Una descrizione chiara del fenomeno si rinviene nella relazione del 16 aprile 2004 della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento, sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA, che riassume il meccanismo fraudolento così come di seguito esposto.

Un fornitore comunitario “A” (*conduit company*) effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ad un operatore “B” (*missing trader*), con sede in un Paese membro diverso.

Il soggetto “B” acquista le merci senza pagare l'IVA e, successivamente, effettua una cessione nazionale ad una terza parte “C” (*broker*), emet-

tendo regolare fattura. Il *missing trader* incassa l’IVA ottenuta in rivalsa da “C” e, senza versarla all’Erario, scompare dal mercato.

Il *broker* può, così, detrarre l’IVA assolta in via di rivalsa o chiederne il rimborso, nel caso in cui effettui una successiva cessione intracomunitaria.

Non di rado, tra le due società nazionali vengono inserite una o più società filtro o cuscinetto (*buffer*) allo scopo di ostacolare l’attività di controllo e di repressione delle frodi da parte dell’Amministrazione: la società filtro adempie regolarmente agli obblighi imposti dalla normativa IVA, rendendo così meno evidente la connessione tra il *missing trader* e l’effettivo acquirente dei beni.

Può capitare che la società cuscinetto partecipi alla frode inconsapevolmente, ma nella maggior parte dei casi è consciamente coinvolta nella transazione irregolare, poiché è sempre allettante ottenere un facile e rapido profitto senza assumere alcun rischio d’impresa, in quanto la merce acquistata viene immediatamente pagata e rivenduta a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Nella pratica, quindi, tutta l’organizzazione è coordinata dalla società *broker*, che immette le merci sul mercato nazionale e fornisce ai soggetti fittiziamente interposti la disponibilità finanziaria per il pagamento del fornitore comunitario; dato che la reale compravendita avviene tra la società comunitaria e il rivenditore nazionale, tutti i passaggi intermedi sono documentati da fatture per operazioni inesistenti.

Nella prassi operativa sono stati individuati due tipi di frode carosello: l’uno a “circuitto chiuso”, l’altro a “circuitto aperto”.


Il carosello è qualificato come “aperto” quando il rivenditore nazionale immette i prodotti sul territorio nazionale, servendosi di fatture per operazioni “soggettivamente inesistenti”, poiché lo scambio di merci è realmente effettuato, ma tra il fornitore intracomunitario e il *broker*, il quale “gestisce” la cartiera tramite un prestanome.

Nel caso in cui, invece, la società *broker* effettui una nuova cessione intracomunitaria, conseguendo il diritto al rimborso dell’IVA pagata al *missing trader*, si configura un carosello fiscale chiuso. Nei sistemi chiusi, molto spesso, i beni vengono fatti circolare solo “cartolarmente” molte volte prima di movimentare fisicamente la merce per immetterla nel mercato.

Ovviamente, tali condotte evasive arrecano un notevole danno alle aziende che perseguono una politica economica improntata sul corretto e regolare adempimento delle prescrizioni fiscali, nel rispetto delle regole imposte dal Legislatore.

Dal punto di vista merceologico, la frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto. È stato, comunque, riscontrato che risulta maggiormente frequente nel commercio delle seguenti tipologie di beni ad alto contenuto tecnologico e a rapida obsolescenza, agevolmente trasportabili e di largo consumo.

A seguito delle misure di contrasto introdotte nei diversi ordinamenti, di cui si tratterà in seguito, gli schemi fraudolenti si sono estesi anche al settore dei servizi o alle attività miste.



1.1 Caratteristiche del missing trader

Nelle frodi carosello, il fulcro su cui si basa l'evasione dell'IVA è il *missing trader*.

Si tratta di operatori commerciali convenzionalmente denominati "cartiere", poiché, nella maggior parte dei casi, la loro unica attività consiste nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con lo scopo di

assumere una posizione debitoria IVA nei confronti dell'Erario al momento della rivendita delle merci.

I *missing trader*, solitamente, sono situati in Stati membri popolosi o in aree urbane ad alta concentrazione di "soggetti IVA"; operano in maniera esclusiva o prevalente con operatori comunitari ed effettuano acquisti di importi notevoli, concentrati in un arco temporale ristretto (che generalmente non supera i 18-24 mesi).

Di norma, il *missing trader* ha natura giuridica di ditta individuale o società di capitali con socio unico e capitale inadeguato rispetto al volume delle operazioni poste in essere.

La titolarità della ditta o delle partecipazioni viene attribuita a soggetti molto in avanti con l'età e nullatenenti, in modo da ostacolare eventuali azioni di recupero dell'imposta evasa da parte dell'Amministrazione.

Analogamente, l'amministrazione di queste strutture è affidata a prestanome (cc.dd. "teste di legno") sprovvisti delle necessarie competenze nei settori commerciali in cui operano e che si assumono tutte le responsabilità derivanti dall'incarico, solitamente, dietro compenso fisso.

Anche se non è possibile la ricostruzione di un modello unico e generale, dall'esperienza operativa, sono emerse le seguenti caratteristiche, che accomunano l'organizzazione di detti soggetti e che sono risultate rivelatrici della fittizietà delle operazioni commerciali compiute:

- le società cartiere spesso non effettuano i prescritti adempimenti contabili e fiscali richiesti (integrazione e registrazione delle fatture ricevute dal fornitore comunitario, effettuazione delle liquidazioni dell'imposta, presentazione delle dichiarazioni fiscali);
- rimangono attive per un periodo non superiore all'anno solare e vengono poste in liquidazione dopo un periodo molto breve di formale attività;
- nonostante gli ingenti acquisti intracomunitari, non dispongono di beni aziendali, di locali idonei allo svolgimento dell'attività, di collaboratori o personale dipendente;
- quasi sempre la sede legale e amministrativa è sita presso studi di commercialisti o avvocati, presso altri indirizzi di comodo o addirittura fittizi;
- il pagamento della merce avviene attraverso bonifici bancari urgenti e le somme sono accreditate quasi nello stesso giorno di effettuazione

dell'operazione di acquisto o di vendita: in tal modo la società non impiega un proprio capitale, bensì utilizza la stessa somma pervenuta in accredito dalla vendita per il pagamento del fornitore comunitario;

- i pagamenti dell'intermediario nazionale alla cartiera precedono i relativi pagamenti di quest'ultima ai suoi fornitori e le date delle fatture emesse sono molto ravvicinate;
- i conti correnti della società fittizia sono di fatto gestiti dai rappresentanti della società effettiva acquirente dei beni.

La cartiera, quindi, assumendo su di sé il debito di imposta (che sorge, al momento della cessione nazionale) e non effettuandone il corrispondente versamento, consente al cessionario un'illegittima detrazione dell'I-VA esposta in fattura.

2. Esportatore abituale e frode fiscale

Su un piano generale, si può affermare che ogni qualvolta la legge consente l'effettuazione di acquisti di merce senza l'addebito dell'IVA in capo all'acquirente, l'operazione si presta, potenzialmente, alla realizzazione di condotte fraudolente.

La frode può, pertanto, essere perpetrata anche mediante la simulazione relativa a determinate condizioni soggettive del cedente il bene o prestatore del servizio, legittimanti un regime IVA diverso rispetto a quello tradizionale.

Il riferimento è alle fattispecie in cui il soggetto che assume la funzione di *missing trader* effettua acquisti da operatori nazionali in sospensione di imposta, qualificandosi come esportatore abituale mediante consegna o spedizione di false dichiarazioni d'intento, ottenendo fraudolentemente la non applicazione dell'imposta sull'operazione di acquisto.

Prima di descrivere il meccanismo fraudolento, è opportuno delineare il regime IVA applicabile alle esportazioni.

2.1 Il regime delle cessioni all'esportazione

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 8¹ e 8-*bis*² del d.P.R. n. 633/1972, i contribuenti (i cc.dd. "esportatori abituali") che effettuano rispettivamente cessioni all'esportazione ed operazioni ad esse assimilate, in presenza di determinate condizioni ed entro determinati limiti³, possono acquistare e importare beni e servizi senza il pagamento d'imposta, previa presentazione o invio al fornitore della "lettera d'intento"⁴.

1. *Cessioni alle esportazioni.*

2. *Operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni.*

3. L'art. 1, comma 1, lett. a), c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 (concernente *Disposizioni urgenti in tema di imposta sul valore aggiunto*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, così dispone: «Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

- a. che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
- c. che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione».

4. L'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972 assume particolare importanza ai fini del beneficio del regime di non imponibilità ai fini IVA.

Si tratta di una dichiarazione, redatta secondo il modello ministeriale⁵, in cui si evidenzia il proposito dell'operatore economico di avvalersi del beneficio in argomento⁶.

Lo *status* di esportatore abituale si acquisisce se il soggetto passivo, nell'anno solare precedente⁷ o nei dodici mesi precedenti⁸, ha registrato un ammontare dei corrispettivi, nelle operazioni di cessioni all'esportazione⁹ e ad esse assimilate¹⁰, nei servizi internazionali¹¹, nelle cessioni intracomunitarie¹² e ad esse assimilate, superiore al 10% del volume di affari¹³.

L'esportatore abituale può pertanto acquistare e importare beni e servizi in sospensione d'imposta (senza applicazione dell'IVA)¹⁴ entro il

5. *Ex art.* 1, comma 1, lett. c), del d.l. n. 746/1983. Vgs., in tale ambito, AA.VV., *Le frodi IVA*, Eutekne, 15 febbraio 2019, p. 171 ss. di M. Gazzera e E. Greco, in cui si spiega, tra l'altro, come la dichiarazione d'intento ("Modello DI"), le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati siano stati precisati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 213221 in data 2 dicembre 2016, concernente *Approvazione del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati*, per le operazioni a partire dal 1° marzo 2017.

6. Il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire ad un determinato periodo la dichiarazione d'intento che, invece, deve contenere l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la medesima dichiarazione. Cfr., in merito, la Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate, recante *Nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi*.

7. Il metodo "fisso o solare" consente di acquistare beni e servizi o di importare beni senza il pagamento dell'IVA nei limiti dell'ammontare complessivo delle cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare precedente.

8. Il metodo "mobile" o "mensile" favorisce l'acquisto di beni e servizi o l'importazione di beni senza il pagamento dell'IVA, nei limiti dell'ammontare complessivo delle cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei dodici mesi precedenti.

9. Vgs. l'art. 8, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 633/1972, in cui sono, tra l'altro ricomprese le cessioni di beni prelevate da un deposito IVA (*ex art.* 50-*bis*, comma 4, lett. g), del d.l. n. 331/1993, con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE).

10. Vgs. l'art. 8-*bis*, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972.

11. Vgs. gli artt. 9, comma 1, 71 e 72 del d.P.R. n. 633/1972.

12. Vgs. gli artt. 41 e 58 del d.l. n. 331/1993.

13. Il volume d'affari è determinato a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 633/1972, senza tener conto delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'art. 21, comma 6-*bis*, del d.P.R. n. 633/1972 (cessioni di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente in Italia *ex artt.* 7 e 7-*septies* del d.P.R. n. 633/1972, per le quali deve essere emessa fattura).

14. Vgs. l'art. 2 (*Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali*), comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, concernente *Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE*,

limite del *plafond* IVA disponibile, calcolato secondo uno dei metodi sopracitati.

L'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione¹⁵, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Tra le principali novità introdotte dall'art. 12-*septies* del d.l. n. 34/2019, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020:

- il cessionario o committente avente lo *status* di *esportatore abituale* non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo di:

concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.

15. Vgs., al riguardo, le modifiche introdotte dall'art. 12-*septies* del d.l. n. 34/2019.

- numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
- annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle¹⁶.

È stato, inoltre, previsto un inasprimento delle relative sanzioni: al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta¹⁷, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250 a 2.000 euro).

Il regime dell'esportatore abituale è uno strumento, alternativo al rimborso, attribuito agli operatori commerciali che si trovano strutturalmente a credito d'imposta.

La *ratio* dell'istituto consiste nel detassare le cessioni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di imprese che realizzano abitualmente scambi verso l'estero e che, conseguentemente, a causa del regime di non imponibilità IVA¹⁸ delle operazioni attive effettuate, si trovano fisiologicamente a credito d'imposta nei confronti dell'Erario, in relazione all'impossibilità di portare a compensazione l'IVA detraibile inerente agli acquisti a monte¹⁹.

16. L'art. 12-*septies* del d.l. n. 34/2019 ha abrogato l'art. 1 co. 2 del d.l. n. 746/1983.

17. Vgs. art. 7 co. 4-*bis* del D.Lgs. n. 471/1997.

18. Vgs., sul punto, la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018 in data 11 luglio 2018, ad un'istanza di consulenza giuridica presentata da Assonime il 6 febbraio 2018.

19. I soggetti economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi non imponibili IVA si trovano in un costante sbilanciamento tra l'IVA a credito (relativa agli acquisti di beni e servizi inerenti, per i quali hanno subito la rivalsa dell'IVA e in relazione alla quale hanno diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 633/1972) e l'IVA a debito, giacché le operazioni attive destinate all'estero non comportano la rivalsa dell'IVA. Le società che operano nel settore dell'*export*, pertanto, normalmente si trovano in una costante situazione di credito d'imposta. Per evitare che tali soggetti passivi siano penalizzati dai tempi e dagli oneri dei rimborsi IVA, il Legislatore comunitario ha attribuito ai Paesi membri la facoltà di istituire il c.d. "regime del *plafond*", di cui all'art. 164 della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, che accorda agli Stati la facoltà di detassare gli acquisti di beni o servizi effettuati da soggetti passivi, entro il limite delle esportazioni da questi realizzate nel corso dei dodici mesi precedenti.

2.2 I meccanismi di frode connessi alle esportazioni

La mancata applicazione dell'imposta riproduce uno schema fraudolento riconducibile a quello delle "frodi carosello" in ambito *extra*-UE, attraverso l'utilizzo di:

- false lettere di intento, senza avere i requisiti di esportatori abituali;
- lettere di intento "ideologicamente false", laddove – pur avendo effettuato operazioni nell'anno precedente utili alla costituzione del *plafond* – l'operatore economico acquista la merce in esenzione non per esportarla, ma per venderla (addebitando l'IVA in rivalsa al cliente nazionale) nel mercato interno, generalmente a prezzi inferiori rispetto a quelli normalmente praticati, atteso che il "falso esportatore" agisce come un *missing trader* che, incamerata l'IVA addebitata in rivalsa al cliente nazionale, non verserà l'imposta, realizzando così il meccanismo fraudolento²⁰.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia le frodi perpetrate mediante la presentazione di false lettere di intento, l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 è intervenuto sulla disciplina della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti con lo *status* di esportatori abituali, modificando l'art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. n. 746/1983, con la previsione dell'inversione degli adempimenti connessi con l'utilizzo del *plafond* da parte dei predetti soggetti.

Dal punto di vista sanzionatorio, in presenza di meccanismi fraudolenti il cessionario o committente deve versare l'IVA sull'operazione con i relativi interessi.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 (*Violazioni relative alle esportazioni*), comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, chi effettua cessioni all'esportazione senza addebito d'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere b) e b-bis), del d.P.R. n. 633/1972, è punito con la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo, qualora il trasporto

20. Vgs., al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 4593 del 6 marzo 2015 nel campo della rivendita di autovetture, analizzata da A. Borgoglio, *IVA dovuta dal cedente se la dichiarazione d'intento è falsa*, in "Il Quotidiano del Commercialista", www.euteckne.info, 7 marzo 2015.

o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Con riferimento alle responsabilità del cedente, il successivo comma 3 dell'articolo 7 dispone che chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo ne rispondono, invece, esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa²¹.

Sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di merito, il fornitore dovrà effettuare ulteriori accertamenti per escludere la sua responsabilità per l'assolvimento dell'IVA in alcuni dei seguenti casi sintomatici della frode:

- l'attribuzione di partita IVA al cessionario di poco antecedente gli acquisti senza il pagamento dell'imposta²²;
- la presenza di segnali di anomalia emergenti dai bilanci, dalle visure camerali relative al cessionario²³, ecc.

2.3 Le misure di semplificazione della dichiarazione d'intento relative all'applicazione dell'IVA

Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "decreto crescita"), recante *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto tra l'altro un complesso di

21. L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, come al precedente comma 3, la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta prevista per l'operatore economico che, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (anche nel caso in cui l'esportatore abituale continui a beneficiare di tale *status* oltre il limite del *plafond* maturato) dichiara alla controparte o all'ufficio doganale di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi (o d'importare bene) senza il pagamento dell'IVA.

22. Vgs. la sentenza della C.T.P. di Brescia del 3 aprile 2013 n. 29/10/13.

23. Vgs. la sentenza della C.T.P. di Milano del 21 luglio 2017, n. 4999/17/17.